



Comune di Giavera del Montello
Provincia di Treviso

VERBALE
PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
2019

Il giorno 19 NOVEMBRE 2019 alle ore 13.00, presso la sede municipale del Comune di Giavera del Montello.

Le parti, visti:

- Preintesa sottoscritta in data 29 Ottobre 2019;
- Relazione illustrativa in data 4 Novembre 2019;
- Parere favorevole del revisore 5 Novembre 2019;
- Deliberazione di Giunta di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto definitivo n. 76 del 6.11.2019;

sottoscrivono definitivamente il sopra riportato Contratto Collettivo Nazionale integrativo del personale relativo all'annualità 2019.

Organizzazioni sindacali:

CISL FP Carraretto Silvia

UIL FP Anselmi Mauro

R.S.U. dipendenti:
Chech Diego

Michielin Roberto

Pedron Monica

Delegazione trattante di parte pubblica

Segretario comunale dr. Claudio Fommei

Resp. Serv. Fin. dr. Gilberto Gobbo





Comune di Giavera del Montello Provincia di Treviso

Parte 1 - Accordo annuale dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate dell'anno 2019 – art. 1 c. 3 del Contratto Decentrato Integrativo triennio 2019-2021 – Sottoscrizione pre-intesa

Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale

Visto l'art 1 comma 3 del nuovo Contratto Collettivo Integrativo triennio 2019-2021 del Comune di Giavera del Montello, sottoscritto il 23 luglio 2019, secondo cui:

- *“E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate”.*

Art. 2 - Ambito di applicazione, durata, materie trattate

Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale -, con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato ed è relativo alla ripartizione del fondo delle risorse economiche decentrate dell'anno 2019, destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019.

Art. 3 - Quantificazione delle risorse

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse decentrate (fondo di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018), effettuata dall'Amministrazione Comunale con i seguenti atti:

- determinazione del responsabile del servizio personale n. 298 del 25.6.2019 di costituzione fondo 2019;
- direttiva della Giunta comunale nr. 220 in data 23.10.2019 “Linee indirizzo per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019.

Art. 4 - Ripartizione delle risorse decentrate anno 2019

Le parti definiscono la ripartizione del fondo disponibile delle risorse decentrate ANNO 2019 di € 48.642,88 oltre ad € 6.478,31 per risorse da specifiche disposizioni di legge e quindi per un totale di € 55.121,19 come indicato nell'allegato prospetto sub A).

Detto importo comprende le risorse relative alla RIA cessati anno 2018 ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21.5.2018 aggiunte in sede del presente accordo e recepite con atto di giunta comunale n. 76 del 6.11.2019.



Comune di Giavera del Montello Provincia di Treviso

Art 5 – Progressioni orizzontali .

Circa le progressioni orizzontali le parti destinano l'importo di euro 5.400,00 al finanziamento di questo istituto per l'anno 2019 sulla base dei criteri del del nuovo Contratto Collettivo Integrativo triennio 2019-2021 del Comune di Giavera del Montello sottoscritto in data 23 luglio 2019 con la seguente ripartizione dei budget per categoria:

- Cat. B € 1.400,00
- Cat. C € 1.400,00
- Cat. D € 1.300,00
- Cat. Dpo € 1.300,00

Parte 2

- **Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici (art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)**

Le parti danno atto dell'avvenuta contrattazione dei criteri di ripartizione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'allegato schema di regolamento rivisto a seguito della preintesa del 29.10.2019 sub. B).

- **Regolamento incentivi entrate ai sensi della L. 145/2018 art.1 comma 1091.**

Le parti danno atto dell'avvenuta contrattazione e dell'intesa del testo allegato sub. C).

CISL FP

The image shows several handwritten signatures in black ink. At the top left, there is a signature that appears to be 'Lud'. Below it, there are several other signatures, some of which are more stylized and less legible. One signature in the middle left is clearly 'AP'. To the right of 'AP', there are two more signatures, one of which appears to be 'Dupelli'. At the bottom center, there is a large, stylized signature that looks like a star or a complex scribble.

W
R
SC
Diplo

FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019

Risorse per il finanziamento del fondo (voci di entrata)		Utilizzo presunto del Fondo (voci di uscita)				
TIPO RISORSE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	OGGETTO	%	IMPORTI (COMPETENZA)	IMPORTI (COMPETENZA)
stabili	Unico importo consolidato fondo anno 2017 (art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018)	art. 68 c.1 CCNL 21.5.2018	progressioni orizzontali in essere		39.145,31	20.732,03
	Letto. a) art. 67 c.2 = € 83,20 x n. 19 dip. al 31.12.2015	art. 68 c.1 CCNL 21.5.2018	indennità di comparto (quota a carico fondo)		1.580,80	7.991,72
	Letto. b) art. 67 c.2 = differenze incr. a regime pos. econ.	art. 16 c.2 CCDI	nuove progressioni orizzontali anno 2019 (vedi art. 68 c.2 lett. j)		909,48	5.400,00
	Letto. c) art. 67 c.2 = RIA cessati	art. 18 c.5 lett. a) CCDI	disagio		1.721,72	60,00
		art. 18 c.5 lett. b) CCDI	rischio			756,00
		art. 18 c.5 lett. c) CCDI	maneggio valori			436,50
		art. 20 c.2 CCDI	specifiche responsabilità			2.800,00
		art. 20 cc 4-6 CCDI	indennità servizi demografici			700,00
		art. 24 CCDI	indennità di responsabilità			26,00
	totale risorse stabili		totale spesa fin. con rs. stabili		43.357,31	38.902,25
variabili	art. 67 c.3 lett. b) CCNL = 1,2% m.s. 1997	art. 12 CCDI	performance organizzativa	50%	4.018,03	4.870,31
variabili	risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge	art. 13 CCDI	performance individuale	50%	6.476,31	4.870,31
variabili	risorse RIA anno precedente (art. 67, c.3 lett. d)	art. 22 CCDI	destinazione risorse da specifiche disposizioni di legge		1.267,54	6.476,31
	totale risorse variabili		totale spesa fin con rs. variabili		11.763,88	16.216,94
	TOTALE		Somme non utilizzate e rinviate all'anno successivo		55.121,19	55.121,19
			TOTALE			

CISC FP

[Handwritten signatures and initials]

A

Handwritten notes on a diagonal line:

- Top right: *Water*
- Below *Water*: *to*
- Below *to*: *by*
- Bottom left: *up*


B)



Comune di Giavera del Montello
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA
PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI**

(art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

Approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. __ del __. __. __

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione

TITOLO II – FONDO INCENTIVANTE RELATIVO A OPERE O LAVORI

- Art. 3 – Quantificazione del fondo
- Art. 4 – Gradazione del fondo
- Art. 5 – Destinazione del fondo
- Art. 6 – Disciplina per l'incentivazione delle varianti
- Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo

TITOLO III – FONDO INCENTIVANTE RELATIVO A SERVIZI E FORNITURE

- Art. 8 – Quantificazione del fondo
- Art. 9 – Gradazione del fondo
- Art. 10 – Destinazione del fondo
- Art. 11 – Ripartizione dell'incentivo

TITOLO IV – PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO


- Art. 12 – Individuazione del gruppo di lavoro
- Art. 13 – Deroghe alla ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 14 – Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 15 – Esclusione dalla ripartizione dell'incentivo

TITOLO V – CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 16 – Modalità di liquidazione dell'incentivo
- Art. 17 – Decurtazione dell'incentivo
- Art. 18 – Termini per la liquidazione dell'incentivo

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 19 – Disposizioni transitorie
- Art. 20 – Disposizioni finali
- Art. 21 – Entrata in vigore



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo relativo agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Codice dei contratti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Comune riconosce l'incentivo di cui al presente Regolamento per le attività ricadenti nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, con esclusione delle attività afferenti la manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico, le quali, costituendo il normale e quotidiano ambito lavorativo, non hanno ragione di essere incentivate, nonché dei contratti di concessione (delibera n.15/2019 della sezione autonomie della Corte conti).
2. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti (appalti di importo inferiore a € 40.000 ed i lavori in amministrazione diretta).
3. Il Comune riconosce altresì una quota parte (non superiore al 25%) dell'incentivo di cui al presente Regolamento alla Stazione Unica Appaltante relativamente ai compiti svolti nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
4. La ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni avviene esclusivamente in seguito allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) responsabile unico del procedimento;
 - e) direzione dei lavori;
 - f) controllo di esecuzione dei contratti,
 - g) direzione dell'esecuzione dei contratti;
 - h) collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione;
 - i) verifica di conformità;
5. Negli appalti relativi a servizi e forniture, di importo superiore ad Euro 500.000 ovvero di particolare complessità (Delibera n. 310 del 18 luglio 2019 della Corte dei conti Lombardia), gli incentivi vengono corrisposti solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
6. Non è possibile procedere alla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza della necessaria fase della programmazione e di una procedura comparativa, precisando che è facoltativo includere nei programmi anche interventi di importo inferiore alla soglia obbligatoria per i lavori di importo stimato pari o superiore a Euro 100.000. (Delibera n. 310 del 18 luglio 2019 della Corte dei conti Lombardia).



TITOLO II FONDO INCENTIVANTE RELATIVO A OPERE O LAVORI

Art. 3 – Quantificazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al netto dell'IVA.
2. Il suddetto fondo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione.
3. Le risorse per la costituzione del fondo sono previste e accantonate nell'ambito della somma a disposizione del quadro economico di spesa dell'opera o del lavoro.






4. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcune rettifiche qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 4 – Graduazione del fondo

1. La percentuale massima per la costituzione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:
 - a) per opere o lavori o interventi aventi un importo di progetto inferiore ad Euro 1.000.000,00.=, la percentuale è del 2%;
 - b) per opere o lavori o interventi aventi un importo di progetto pari o superiore ad Euro 1.000.000,00.= ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale è del 1,8%;
 - c) per opere o lavori o interventi aventi un importo di progetto superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale è del 1,6%.

Art. 5 – Destinazione del fondo

1. L'80% del fondo incentivante le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, costituito e graduato secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante le funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse di cui al precedente comma 2 può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.


Art. 6 – Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le varianti e/o modifiche non conformi all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche.
2. Le varianti e/o modifiche in corso d'opera previste dall' art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano opere o lavori aggiuntivi; in tal caso, in presenza di prestazioni implicanti, di fatto, un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo dei lavori di perizia.
3. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, qualora eseguite da personale interno all'amministrazione:

ATTIVITA'	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Valutazione preventiva dei progetti	10%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20%



Responsabile unico del procedimento	30%
Direzione dei lavori	30%
Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione	5%
TOTALE	100%

2. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

TITOLO III FONDO INCENTIVANTE RELATIVO A SERVIZI E FORNITURE

Art. 8 – Quantificazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo posto a base di gara di un servizio o di una fornitura, al netto dell'IVA.
2. Il suddetto fondo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione.
3. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture acquisite attraverso la Stazione Unica Appaltante – SUA; in tal caso l'aliquota relativa alle prestazioni afferenti la predisposizione e controllo delle procedure di gara di cui al successivo art. 11 sarà del 20%.

Art. 9 – Graduazione del fondo

1. La percentuale massima per la costituzione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) per servizi e forniture aventi un importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00=, la percentuale è dello 0,8%;
 - b) per servizi e forniture aventi un importo a base di gara pari o superiore ad Euro 1.000.000,00=, la percentuale è dello 0,5%.

Art. 10 – Destinazione del fondo

1. L'80% del fondo incentivante le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, costituito e graduato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di RUP, di controllo e direzione dell'esecuzione dei contratti, di verifica di conformità, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante le funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse di cui al precedente comma 2 può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 11 – Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, qualora eseguite da personale interno all'amministrazione:

Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and 'SC' with a checkmark, and other illegible signatures.

ATTIVITA'	PERCENTUALE
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20%
Responsabile unico del procedimento	35%
Controllo e direzione dell'esecuzione	35%
Verifica di conformità	10%
TOTALE	100%

2. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

TITOLO IV PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 12 – Individuazione del gruppo di lavoro

1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il competente responsabile del procedimento individua, prima dell'inizio dell'attività:
 - a) nel caso di opere o lavori:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e di collaudo;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali innanzi indicate;
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - b) nel caso di servizi e forniture:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali innanzi indicate;
 - i tempi di ultimazione ed esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture;
2. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
4. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
5. Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica fino al 35% della corrispondente aliquota secondo quanto disposto dal Responsabile dell'Area; la restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.
6. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.
7. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
8. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Art. 13 – Deroche alla ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difforni rispetto a quanto previsto negli artt. 7 e 11 del presente Regolamento sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare.

2. A tal fine il competente Responsabile di Area provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento.
3. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita negli artt. 7 e 11 del presente Regolamento e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

Art. 14 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

1. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura.
2. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata artt. 7 e 11 del presente Regolamento, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti interni all'amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie di spesa.

Art. 15 – Esclusione dalla ripartizione dell'incentivo

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.


TITOLO V CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 16 – Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile dell'Area, previa verifica dei contenuti di una relazione a lui presentata dal RUP (qualora diverso dal predetto Responsabile) che, per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura, attesti le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate in relazione al livello di responsabilità professionale e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.
2. Con il predetto atto devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze, ove previste e specificate negli eventuali atti di conferimento dell'incarico relativi ad ogni singolo lavoro o servizio o fornitura.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo; a tal fine il dipendente presenterà idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Qualora dovesse avverarsi la condizione di cui al precedente comma 3, la liquidazione verrà differita all'anno successivo.
5. Nel caso in cui il RUP e/o il Responsabile dell'Area siano direttamente interessati alla ripartizione del fondo, la corresponsione dell'incentivo, previo accertamento dell'attività svolta dai dipendenti interessati sulla base della relazione predisposta dal RUP, viene disposta con atto del Segretario Comunale ovvero del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in applicazione dell'art. 6bis della legge n. 241/1990 in tema di “Conflitto di interessi”.

Art. 17 – Decurtazione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 – terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente Regolamento è soggetto a decurtazione nei seguenti casi:
 - a) incremento di costo del contratto;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'den', 'Dipelli', 'AP', 'dm', and 'SC'. A small mark resembling a checkmark or the letter 'A' is visible in the upper right corner of this section.

- b) incremento dei tempi di esecuzione del contratto;
- 2. La decurtazione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle specifiche attività ai quali sono ascrivibili l'incremento dei costi ovvero il ritardo nell'esecuzione.
- 3. Qualora l'incremento dei costi ovvero il ritardo nell'esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non siano palesemente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la decurtazione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale interessato.
- 4. La decurtazione sarà effettuata in modo direttamente proporzionale all'incremento del costo e del tempo di esecuzione.
- 5. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incremento di costo dovuto a varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione dovuto a sospensioni e/o proroghe per ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'amministrazione o altre motivate ragioni non imputabili al personale incentivato;
 - c) incremento dei tempi di esecuzione imputabile esclusivamente alla ditta aggiudicataria del lavoro o servizio o fornitura.

Art. 18 – Termini per la liquidazione dell'incentivo

1. Il pagamento della quota di incentivazione avviene secondo la seguente tempistica:
 - a) nel caso di opere o lavori:
 - all'approvazione del progetto esecutivo:
 - il 100% dell'attività di programmazione della spesa per investimenti
 - il 100% dell'attività di valutazione preventiva dei progetti
 - il 30% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
 - alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario:
 - il 100% dell'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - il 20% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
 - all'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione:
 - il 100% dell'attività di direzione dei lavori
 - il 100% dell'attività di predisposizione del certificato di regolare esecuzione
 - il 50% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
 - b) nel caso di servizi e forniture:
 - all'avvio della procedura di gara:
 - il 100% dell'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - il 20% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
 - alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario:
 - il 30% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
 - all'approvazione del certificato di regolare esecuzione:
 - il 100% dell'attività di controllo e direzione dell'esecuzione
 - il 100% dell'attività di verifica di conformità
 - il 50% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
2. Il pagamento della quota di incentivazione non viene precluso dal mancato avvio dei lavori/servizi o dalla mancata acquisizione delle forniture; in tal caso ai dipendenti verrà liquidata la quota corrispondente alle attività effettivamente eseguite, prendendo a riferimento la data di approvazione del progetto esecutivo (nel caso di opere o lavori) ovvero la data di avvio della procedura di gara (nel caso di servizi e forniture).

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio e non si applica, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile (ex multis Corte dei Conti per il Veneto deliberazione n. 353/2016) per il principio immanente della irretroattività degli atti, che per quanto

riguarda gli atti amministrativi a contenuto normativo è affermato dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 delle preleggi, alle attività svolte dai soggetti indicati dall'art. 113, c. 2, 3 e 4 del d. lgs. 50/2016 con decorrenza dal 20.04.2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, salvo che non sia stato disposto dall'ente l'accantonamento delle risorse su un capitolo o capitoli entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs citato.

2. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.
3. Il presente Regolamento viene adottato a seguito di intervenuto accordo a livello di contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma di rango superiore approvata successivamente alla sua entrata in vigore; in tal caso, fino alla formale modificazione del presente Regolamento, si applicano le disposizioni della nuova norma.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left, and several smaller signatures and initials on the right, including one that appears to read 'MPO' and another that appears to read 'De Falco'.

~~14~~
Dept. of
SC
AS
DO

c)



REGOLAMENTO INCENTIVI ENTRATE
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	1
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	1
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	1
Articolo 4 – Trattamento accessorio	2
Articolo 5 – Entrata in vigore	2

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'area economico finanziaria – Ufficio Tributi.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 5 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo è operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il Fondo verrà destinato esclusivamente al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, sono ripartite tra il personale dell'Ufficio Tributi e altri servizi impiegati nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Con il Piano della Performance vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote massime da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Area economico finanziaria – Ufficio Tributi (vedi allegato A) e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della Performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



TABELLA A)

Ripartizione della quota destinata al trattamento accessorio del personale

FUNZIONE / ATTIVITÀ AFFIDATA	Programmazione dell'attività, monitoraggio e controllo finale	Coordinamento del progetto (settoriale e intersettoriale)	Istruttoria, predisposizione elaborazione atti	Raccolta dati, agg. banca dati, supporto uff. tributi	Supporto tecnico in materia di urbanistica ed edilizia	Totale per funzione affidata
Responsabile di imposta	20%					20%
Coordinatore del progetto o responsabile servizio tributi		10%				10%
Responsabili dell'istruttoria			45%			45%
Collaboratori per attività di supporto (ufficio ragioneria-personale)				20%		20%
Collaboratori tecnici per attività specialistica					5%	5%
Totale per Attività	20%	10%	45%	20%	5%	100%

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right.

My
~~_____~~

pp.

18

My
Deyell